# Denuncia archiviata: spetta il risarcimento al denunciato?

**Categoria : RUBRICA LEGALE**
**Pubblicato da** Avv. Carlo Vitaliano in 12/2/2020

**Nessun danno se la querela è stata presentata ai carabinieri senza malafede: la calunnia presuppone il dolo e non la semplice colpa. Peraltro, a dover dimostrare la malafede del denunciante è proprio il denunciato, ossia chi asserisce di aver subito il danno: un onere della prova certamente non facile da adempiere.**

La semplice presentazione, alle forze dell’ordine, di una **denuncia penale**, poi però **archiviata** perché infondata, non dà, di per sé, diritto al soggetto denunciato di chiedere il **risarcimento del danno**. Neanche se la suddetta denuncia sia stata presentata con leggerezza o avventatezza.

Infatti, perché si possa ottenere un indennizzo è necessario che il denunciante abbia agito con **dolo**, ossia con la volontà di incolpare l’altro di un reato falso. È quanto chiarito dalla **Cassazione** in una recente sentenza.

Secondo la Suprema Corte, il risarcimento spetta solo nel caso in cui ricorrano gli estremi (anch’essi penali) della **calunnia** ossia quando qualcuno “incolpi di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simuli a carico di lui le tracce di un reato”. E, al fine della qualifica di detto comportamento quale calunnia, è sempre necessario il **dolo** dell’agente e non la semplice **colpa** determinata da leggerezza o avventatezza della denuncia

**Calunnia e denuncia falsa**

Insomma, la semplice presentazione di una denuncia penale, successivamente archiviata per mancanza di presupposti, non è di per sé fonte di una responsabilità automatica e non crea un obbligo di risarcimento del danno. Bisogna prima vagliare l’atteggiamento psicologico del denunciante all’epoca in cui si è recato dalle autorità per esporre i fatti: solo la **consapevolezza della falsità delle accuse** e della loro infondatezza può dar luogo alla richiesta di un ristoro economico.

Peraltro, a dover dimostrare la **malafede** del denunciante è proprio il denunciato, ossia chi asserisce di aver subito il danno: un onere della prova certamente non facile da adempiere.